



CREDEMVITA

# CREDEMPREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO

## REGOLAMENTO

### **Credemvita SpA**

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 71.600.160 REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 42122 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - [www.credemvita.it](http://www.credemvita.it) - [info@credemvita.it](mailto:info@credemvita.it)



**CREDEMPREVIDENZA  
FONDO PENSIONE APERTO**

**REGOLAMENTO**

**INDICE**

**PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività
- Art. 3 – Scopo

**PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO**

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Gestione degli investimenti
- Art. 8 – Spese

**PARTE III – CONTRIBUTUZIONI E PRESTAZIONI**

- Art. 9 - Contribuzione
- Art. 10 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 11 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 12 - Erogazione della rendita
- Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 14 - Anticipazioni

**PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**

- Art.15. Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
- Art.16 . Banca depositaria
- Art.17 . Responsabile
- Art.18 . Organismo di sorveglianza
- Art.19 . Conflitti di interesse
- Art.20 . Scritture contabili

**PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

- Art.21 . Modalità di adesione
- Art.22 . Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art.23 . Comunicazioni e reclami

**PARTE VI - NORME FINALI**

- Art.24 . Modifiche al Regolamento
- Art.25. Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
- Art.26 . Cessione del Fondo
- Art.27 . Rinvio

**ALLEGATI:**

- ALLEGATO N.1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE
- ALLEGATO N.2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA
- ALLEGATO N.3. CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

## *Parte I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO*

### **Art. 1 – Denominazione**

1. “CREDEMPREVIDENZA Fondo pensione aperto”, di seguito definito “Fondo”, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.

### **Art. 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell’attività**

1. “CREDEMPVITA S.p.A.”, di seguito definita compagnia, esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 01/10/98.
2. Il Fondo è stato istituito dalla medesima compagnia, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d’intesa con l’ISVAP con provvedimento del 07/08/98 n. 3685; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
3. Il Fondo è iscritto al numero 18 dell’Albo tenuto dalla Covip.
4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Reggio Emilia, presso la sede della Compagnia.

### **Art. 3 – Scopo**

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

## *PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO*

### **Art. 4 - Regime della forma pensionistica**

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### **Art. 5 - Destinatari**

1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell’articolo 8 comma 7 del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.
3. La partecipazione in modo individuale è consentita agli aderenti su base collettiva che perdono i requisiti per la partecipazione in tale forma oppure che decidono la prosecuzione della contribuzione al Fondo ai sensi dell’Art.9.

### **Art. 6 - Scelte di investimento**

1. Il Fondo è articolato in n. 4 comparti, come di seguito specificati:
  - Comparto flessibile
  - Comparto bilanciato
  - Comparto azionario
  - Comparto obbligazionario garantito. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.
2. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. L’aderente può successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto. Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

### **Art. 7 - Gestione degli investimenti**

1. La Compagnia effettua l’investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l’esclusivo interesse degli aderenti.
2. La Compagnia può effettuare l’investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati “OICR”, purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili

con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.

3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 4 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.

4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.

5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

#### COMPARTO FLESSIBILE

a) Il comparto è denominato in euro.

b) La Compagnia attua una politica di investimento volta a realizzare, con elevata probabilità, rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale.

c) Nell'attuazione di tale politica d'investimento la Compagnia può realizzare, nell'interesse degli iscritti e tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari, una struttura di portafoglio del comparto in cui i "titoli di debito" siano presenti anche nella misura del 100% del patrimonio, mentre i titoli di capitale possono rappresentare non più del 20% del patrimonio medesimo.

d) La Compagnia investe il patrimonio del comparto in strumenti finanziari espressi in euro e/o in valuta estera; in ogni caso il controvalore degli strumenti finanziari espressi in divisa estera detenuti nel comparto e privi di copertura dal rischio di cambio non può eccedere il 40% del patrimonio.

e) La Compagnia, nel rispetto dei limiti di legge, investe in strumenti finanziari quotati, quotandi e/o non quotati, tenuto conto altresì delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese.

#### COMPARTO BILANCIATO

a) Il comparto è denominato in euro.

b) La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio bilanciata tra "titoli di debito" e "titoli di capitale".

c) Nell'attuazione di tale politica d'investimento la Compagnia può realizzare, nell'interesse degli iscritti e tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari, una struttura di portafoglio del comparto in cui sia i "titoli di capitale" che i "titoli di debito" siano presenti in misura non eccedente il 70% del patrimonio.

d) La Compagnia investe il patrimonio del comparto in strumenti finanziari espressi in euro e/o in valuta estera; in ogni caso il controvalore degli strumenti finanziari espressi in divisa estera detenuti nel comparto e privi di copertura dal rischio di cambio non può eccedere il 60% del patrimonio.

e) La Compagnia, nel rispetto dei limiti di legge, investe in strumenti finanziari quotati, quotandi e/o non quotati, tenuto conto altresì delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese.

#### COMPARTO AZIONARIO

a) Il comparto è denominato in euro.

b) La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso i "titoli di capitale".

c) Nell'attuazione di tale politica d'investimento la Compagnia può realizzare, nell'interesse degli iscritti e tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari, una struttura di portafoglio del comparto in cui i "titoli di capitale" siano presenti anche nella misura del 100% del patrimonio, mentre i "titoli di debito" potranno rappresentare non più del 40% del patrimonio medesimo.

d) La Compagnia investe il patrimonio del comparto in strumenti finanziari espressi in euro e/o in valuta estera; in ogni caso il controvalore degli strumenti finanziari espressi in divisa estera detenuti nel comparto e privi di copertura dal rischio di cambio non può eccedere il 65% del patrimonio.

e) La Compagnia, nel rispetto dei limiti di legge, investe in strumenti finanziari quotati, quotandi e/o non quotati, tenuto conto altresì delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese.

#### COMPARTO OBBLIGAZIONARIO GARANTITO

a) Il comparto è denominato in euro.

b) Il comparto è un comparto garantito ed è destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR. La gestione, pertanto, è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

c) La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso i "titoli di debito".

d) Nell'attuazione di tale politica d'investimento la Compagnia può realizzare, nell'interesse degli iscritti e tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari, una struttura di portafoglio del comparto in cui i "titoli di debito" siano presenti anche nella misura del 100% del patrimonio, mentre i titoli di capitale possono rappresentare non più del 20% del patrimonio medesimo.

e) La Compagnia investe il patrimonio del comparto in strumenti finanziari espressi in euro e/o in valuta estera; in ogni caso il controvalore degli strumenti finanziari espressi in divisa estera detenuti nel comparto e privi di copertura dal rischio di cambio non può eccedere il 40% del patrimonio.

f) La Compagnia, nel rispetto dei limiti di legge, investe in strumenti finanziari quotati, quotandi e/o non quotati, tenuto conto altresì delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese.

g) L'adesione al comparto denominato "OBBLIGAZIONARIO GARANTITO" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 2% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni..

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art. 10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio, da parte dell'iscritto, del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- esercizio da parte dell'iscritto della facoltà di trasferimento della posizione individuale, prevista all'art. 25 del presente Regolamento, a seguito dell'introduzione di modifiche peggiorative delle condizioni economiche che regolano la partecipazione al fondo.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla compagnia.

Nel caso in cui all'aderente siano state concesse anticipazioni ai sensi dell'art. 14, ai fini del calcolo della capitalizzazione di ciascun contributo versato, si considerano oggetto di anticipazione i contributi versati in epoca più remota.

La misura del citato tasso annuo composto di capitalizzazione dei contributi versati, pari al 2 per cento, potrà essere variata dalla Compagnia mediante una modifica del presente regolamento secondo le modalità di cui all'art. 24, commi 1 e 2.

Il diverso tasso di capitalizzazione, in caso di modifica, verrà applicato esclusivamente ai contributi versati, oltre agli eventuali importi trasferiti da altro del comparto ovvero da altra forma pensionistica, successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento che ne prevede l'applicazione.

6. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

#### Art. 8 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese da sostenere all'atto dell'adesione:

- una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro 50,00;

b) spese relative alla fase di accumulo:

b.1) direttamente a carico dell'aderente: una commissione annua di gestione pari ad euro 15,49.

b.2) indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto: una commissione di gestione pari alle seguenti percentuali:

- comparto obbligazionario garantito:

1,10 % del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile;

- comparto flessibile

1,00% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile;

- comparto bilanciato:

1,20 % del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile;

- comparto azionario:

1,50 % del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza. Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'allegato n.3.

2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.

3. Sono a carico della Compagnia tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

4. Nella redazione della Nota informativa la Compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

### PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

#### **Art. 9 - Contribuzione**

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.

2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.

3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.

4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.

6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

#### **Art.10 - Determinazione della posizione individuale**

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art.8 comma 1 lett. a) e b.1).

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento di ciascun comparto. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. La Compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

### **Art. 11 - Prestazioni pensionistiche**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'Art. 9 comma 7 del presente Regolamento ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
6. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.13, comma 6 e 7.

### **Art. 12 - Erogazione della rendita**

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata.
3. Nell'allegato n.3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n.3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

### **Art. 13 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
  - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto dall'Art.11 comma 4;
  - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

#### **Art. 14 - Anticipazioni**

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

#### **PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI**

#### **Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile**

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della Compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.



3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia

4. La Compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti.

5. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi. Il contratto di gestione amministrativa prevederà che il Responsabile del Fondo possa verificare le procedure adottate dal soggetto incaricato per l'esecuzione del contratto e le operazioni poste in essere per conto del Fondo.

6. La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.

7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

#### **Art. 16 - Banca depositaria**

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla banca BNP PARIBAS Securities Services S.C.A-Succursale di Milano, di seguito "banca depositaria", con sede in MILANO.

2. La Compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso non inferiore a 6 mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:

- la Compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
- la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
- il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.

3. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

#### **Art. 17 - Responsabile**

1. La Compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art.5, comma 2 del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n.1.

#### **Art. 18 - Organismo di sorveglianza**

1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art.5, comma 4 del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n.2.

#### **Art. 19 - Conflitti di interesse**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

#### **Art. 20 - Scritture contabili**

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.

2. La Compagnia conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

### **PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

#### **Art. 21 - Modalità di adesione**

1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di

conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.

4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.25.

5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

#### **Art. 22 - Trasparenza nei confronti degli aderenti**

1. La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

#### **Art. 23 - Comunicazioni e reclami**

1. La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

### **PARTE VI – NORME FINALI**

#### **Art. 24 - Modifiche al Regolamento**

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.

2. La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.25.

#### **Art. 25 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo**

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la Compagnia.

2. La Compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

#### **Art. 26 - Cessione del Fondo**

1. Qualora la Compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

#### **Art. 27 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

## **ALLEGATO n. 1**

### **Disposizioni in materia di Responsabile**

#### **Art.1. - Nomina e cessazione dall'incarico**

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di Credemvita S.p.A., di seguito definita "compagnia". L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della compagnia
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

#### **Art.2. - Requisiti e incompatibilità**

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
  - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
  - b) l'incarico di amministratore della compagnia;
  - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

#### **Art.3. - Decadenza**

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

#### **Art.4. - Retribuzione**

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della compagnia.

#### **Art.5. - Autonomia del Responsabile**

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla compagnia.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. La compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

#### **Art.6. - Doveri del Responsabile**

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

**a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**

- i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

**b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**

- i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della compagnia e di suoi clienti;
- ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

**c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:**

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
- ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
- v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.

4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

## **Art.7. - Rapporti con la COVIP**

### **1. Il Responsabile:**

- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

## **Art.8. - Responsabilità**

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.

2. Egli risponde verso la compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt.2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

## **ALLEGATO N.2**

### **Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'Organismo di sorveglianza**

#### **Art.1. - Ambito di applicazione**

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.

#### **Art.2. - Composizione dell'Organismo**

1.L'Organismo si compone di due membri effettivi designati da Credemvita S.p.A., di seguito definita "compagnia", che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.

2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.

3. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.

#### **Art.3. - Designazione e durata dell'incarico dei componenti**

1. I componenti di cui all'art.2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la Compagnia designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art.4.

2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art.2, comma 2, del presente Allegato, la compagnia almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla compagnia almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.

3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art.2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della compagnia della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2.

4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.

5. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della compagnia.

#### **Art.4. -Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza**

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.

2. L'Organo di amministrazione della compagnia accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.

3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la compagnia provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.

5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

#### **Art.5. -Remunerazione**

1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della compagnia all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.

2.Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico del Fondo. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della compagnia o di società controllanti o controllate.

3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla compagnia né sul Fondo.
4. Le spese relative al funzionamento dell'Organismo sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della compagnia.

**Art.6. - Compiti dell'Organismo**

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della compagnia eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:

- a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
- b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art.7 dell'Allegato n.1 al Regolamento;
- c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.

2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:

- a) sulla trattazione degli esposti;
- b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
- c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
- d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.

3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.

4. L'Organismo può riferire all'Organo di amministrazione della compagnia e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo.

Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

**Art.7. - Modalità di funzionamento**

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della compagnia e al Responsabile del Fondo.

2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla compagnia più anziano anagraficamente.

3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.

4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della compagnia che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.

6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della compagnia.

**Art.8. - Responsabilità**

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.

## ALLEGATO n.3

### Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

#### Condizioni contrattuali dell'assicurazione di rendita e modalità di erogazione delle rendite.

##### Art. 1 – Prestazioni assicurate

Credemvita S.p.A. (di seguito indicata come compagnia) garantisce, a scelta dell'aderente assicurato, una delle seguenti prestazioni:

Corresponsione al titolare della prestazione pensionistica (di seguito indicato come 'Titolare') di una rendita vitalizia immediata, pagabile in rate posticipate, finché egli sia in vita;

Corresponsione al Titolare di una rendita vitalizia immediata, dovuta finché egli sia in vita, e successivamente reversibile, per l'aliquota pattuita, a favore del Beneficiario preventivamente designato, se sopravvivente, fintanto che quest'ultimo resti in vita.

L'importo annuo iniziale della rendita vitalizia verrà determinato utilizzando i coefficienti di conversione in vigore all'epoca di maturazione dei diritti di cui all'art.11 del Regolamento e dell'aliquota di reversibilità nel caso di rendita pagabile su due teste, in relazione all'anno di nascita, all'età ed al sesso (quest'ultimo elemento avrà rilevanza esclusivamente per le adesioni stipulate ante 21/12/2012) dei Titolari, nonché dal frazionamento prescelto.

I coefficienti di conversione attualmente in vigore per la rendita vitalizia sono riportati in calce al presente allegato, mentre per la forma reversibile possono essere richiesti in qualunque momento alla Compagnia.

La Compagnia si riserva il diritto di modificare i coefficienti di entrambe le forme di rendita vitalizia, dandone preavviso a coloro che non sono ancora titolari di una prestazione pensionistica, sulla base della variazione della legge di sopravvivenza della popolazione.

##### Art. 2 – Modalità di corresponsione della rendita

La rendita annua vitalizia, qualunque sia la forma prescelta, potrà essere eventualmente frazionata in rate sub-annuali (mensili o bimestrali).

Il frazionamento della rendita non potrà essere modificato nel corso della sua erogazione

##### Art. 3 – Premio e determinazione dell'importo annuo iniziale della rendita

La posizione individuale destinata alla conversione del capitale in rendita, al netto di eventuali tasse, verrà impiegata in un premio unico quale corrispettivo delle prestazioni di rendita.

L'importo annuo iniziale della rendita si ottiene moltiplicando il premio unico, come sopra definito, per il corrispondente coefficiente di conversione dividendo il prodotto per 1000.

Detto coefficiente è riferito alla scelta dal titolare, alla sua età al momento della determinazione del valore della rendita, (età eventualmente corretta in funzione del sesso, esclusivamente per le adesioni stipulate ante 21/12/2012, e dell'anno di nascita del titolare in base alle regole di seguito indicate).

#### Adesioni stipulate ante 21/12/2012

##### Anno di nascita      Correzione dell'età

|        |                  |    |
|--------|------------------|----|
| Maschi | fino al 1925     | +3 |
| " "    | dal 1926 al 1938 | +2 |
| " "    | dal 1939 al 1947 | +1 |
| " "    | dal 1948 al 1960 | 0  |
| " "    | dal 1961 al 1970 | -1 |
| " "    | dal 1971         | -2 |

|         |                  |    |
|---------|------------------|----|
| Femmine | fino al 1927     | +3 |
| " "     | dal 1928 al 1940 | +2 |
| " "     | dal 1941 al 1949 | +1 |
| " "     | dal 1950 al 1962 | 0  |
| " "     | dal 1963 al 1972 | -1 |
| " "     | dal 1973         | -2 |

#### Adesioni stipulate post 20/12/2012

##### Anno di nascita      Correzione dell'età

|                  |     |
|------------------|-----|
| fino al 1926     | + 3 |
| dal 1927 al 1939 | + 2 |
| dal 1940 al 1948 | + 1 |
| dal 1949 al 1960 | 0   |
| dal 1961 al 1970 | -1  |
| dal 1971         | -2  |

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, quest'ultima sarà rivalutata nella misura e secondo le modalità contenute nel successivo Art.6.

##### Art. 4 – Costo del pagamento della rendita vitalizia



Il costo del pagamento della rendita è costituito da:

- un importo ottenuto applicando l'aliquota dell'1,25% alla rata di rendita, a titolo di spese di erogazione della rendita stessa;
- un importo ottenuto applicando l'aliquota dell'1,75% alla rata di rendita, a titolo di spese di gestione della rendita stessa.

I costi attinenti le spese di gestione ed erogazione della rendita sono inclusi nei coefficienti di conversione di seguito riportati.

**Art. 5 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio**

L'inesatta dichiarazione della data di nascita del vitaliziato primario e/o, in caso di rendita su due teste, di quella del reversionario, comporta la rettifica sulla base dell'età reale delle somme dovute.

**Art. 6 – Rivalutazione delle prestazioni assicurate**

Le forme di rendita di cui al precedente Art.1 fanno parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita per le quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità sottoindicate.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza la rendita assicurata in vigore nel periodo annuale precedente verrà rivalutata mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

La misura della retrocessione è del 90% del rendimento realizzato dalla 'Gestione Separata Credemvita', con il vincolo che il rendimento annuo trattenuto dalla Compagnia non deve risultare inferiore a 0,75 punti percentuali di rendimento.

Il valore iniziale della rendita assicurata è stato calcolato riconoscendo, in via anticipata, il tasso di interesse del 2% annuo composto (tasso tecnico), pertanto il tasso annuo di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al suddetto tasso tecnico, la differenza tra il tasso di retrocessione attribuito ed il tasso tecnico, se positiva.

**Art. 7 – Riscatto**

La presente forma assicurativa non prevede valore di riscatto.

**Art. 8 – Pagamenti della Compagnia**

Per consentire alla Compagnia di dar corso al pagamento delle rate di rendita vitalizia, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari ad individuare con esattezza gli aventi diritto. E' comunque necessaria copia del certificato di nascita del Titolare o dell'eventuale reversionario designato ai fini della reversibilità della rendita annua.

Il pagamento della rendita annua, secondo la rateazione prescelta ai sensi del precedente Art.2, è comunque subordinato all'esistenza in vita del Titolare o dell'eventuale reversionario sopravvivate designato, la cui prova potrà essere richiesta in qualunque momento dalla Compagnia.

Verificato il diritto all'erogazione della rendita, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei vitaliziati.

**Art. 9 – Basi tecniche**

I coefficienti di conversione sono determinati al tasso annuo tecnico del 2%, tenuto altresì conto della speranza media di vita quale risulta dalla tavola di sopravvivenza IPS55 per impegni immediati per adesioni stipulate ante 21/12/2012 e dalla tavola di sopravvivenza IPS55U per adesioni stipulate post 20/12/2012.

**Art.10 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita.

**Art. 11 – Tasse e imposte**

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico dei Titolare o del reversionario sopravvivate designato.

Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia.

Adesioni stipulate ante 21/12/2012  
 Opzione del capitale in rendita vitalizia  
 Rendita annua per euro 1.000 di capitale  
 Sesso femminile

| Età | Rateazione della rendita annua |              |              |
|-----|--------------------------------|--------------|--------------|
|     | Annuale                        | Bimestrale   | Mensile      |
| 50  | <b>36,46</b>                   | <b>35,89</b> | <b>35,84</b> |
| 51  | <b>37,07</b>                   | <b>36,49</b> | <b>36,43</b> |
| 52  | <b>37,71</b>                   | <b>37,11</b> | <b>37,05</b> |
| 53  | <b>38,38</b>                   | <b>37,76</b> | <b>37,70</b> |
| 54  | <b>39,10</b>                   | <b>38,45</b> | <b>38,39</b> |
| 55  | <b>39,85</b>                   | <b>39,18</b> | <b>39,11</b> |
| 56  | <b>40,64</b>                   | <b>39,95</b> | <b>39,88</b> |
| 57  | <b>41,48</b>                   | <b>40,76</b> | <b>40,69</b> |
| 58  | <b>42,38</b>                   | <b>41,62</b> | <b>41,55</b> |
| 59  | <b>43,33</b>                   | <b>42,54</b> | <b>42,46</b> |
| 60  | <b>44,34</b>                   | <b>43,51</b> | <b>43,43</b> |
| 61  | <b>45,41</b>                   | <b>44,54</b> | <b>44,46</b> |
| 62  | <b>46,56</b>                   | <b>45,64</b> | <b>45,55</b> |
| 63  | <b>47,78</b>                   | <b>46,82</b> | <b>46,72</b> |
| 64  | <b>49,08</b>                   | <b>48,07</b> | <b>47,97</b> |
| 65  | <b>50,47</b>                   | <b>49,40</b> | <b>49,30</b> |
| 66  | <b>51,96</b>                   | <b>50,83</b> | <b>50,72</b> |
| 67  | <b>53,56</b>                   | <b>52,36</b> | <b>52,24</b> |
| 68  | <b>55,28</b>                   | <b>54,00</b> | <b>53,88</b> |
| 69  | <b>57,14</b>                   | <b>55,77</b> | <b>55,64</b> |
| 70  | <b>59,14</b>                   | <b>57,67</b> | <b>57,53</b> |
| 71  | <b>61,30</b>                   | <b>59,73</b> | <b>59,57</b> |
| 72  | <b>63,64</b>                   | <b>61,95</b> | <b>61,78</b> |
| 73  | <b>66,19</b>                   | <b>64,36</b> | <b>64,18</b> |
| 74  | <b>68,98</b>                   | <b>67,00</b> | <b>66,80</b> |
| 75  | <b>72,04</b>                   | <b>69,88</b> | <b>69,67</b> |

Adesioni stipulate ante 21/12/2012  
 Opzione del capitale in rendita vitalizia  
 Rendita annua per euro 1.000 di capitale  
 Sesso maschile

| Età | Rateazione della rendita annua |            |         |
|-----|--------------------------------|------------|---------|
|     | Annuale                        | Bimestrale | Mensile |
| 50  | 39,08                          | 38,43      | 38,37   |
| 51  | 39,83                          | 39,16      | 39,10   |
| 52  | 40,63                          | 39,93      | 39,86   |
| 53  | 41,47                          | 40,75      | 40,67   |
| 54  | 42,36                          | 41,60      | 41,53   |
| 55  | 43,30                          | 42,51      | 42,43   |
| 56  | 44,30                          | 43,47      | 43,39   |
| 57  | 45,35                          | 44,49      | 44,40   |
| 58  | 46,48                          | 45,57      | 45,48   |
| 59  | 47,68                          | 46,72      | 46,63   |
| 60  | 48,95                          | 47,94      | 47,85   |
| 61  | 50,31                          | 49,25      | 49,14   |
| 62  | 51,75                          | 50,63      | 50,52   |
| 63  | 53,29                          | 52,10      | 51,98   |
| 64  | 54,93                          | 53,66      | 53,54   |
| 65  | 56,67                          | 55,33      | 55,20   |
| 66  | 58,54                          | 57,11      | 56,97   |
| 67  | 60,54                          | 59,01      | 58,86   |
| 68  | 62,69                          | 61,05      | 60,89   |
| 69  | 65,00                          | 63,23      | 63,06   |
| 70  | 67,48                          | 65,58      | 65,40   |
| 71  | 70,16                          | 68,11      | 67,91   |
| 72  | 73,06                          | 70,84      | 70,62   |
| 73  | 76,21                          | 73,79      | 73,56   |
| 74  | 79,65                          | 77,02      | 76,76   |
| 75  | 83,43                          | 80,54      | 80,27   |

Adesioni stipulate post 20/12/2012  
 Opzione del capitale in rendita vitalizia  
 Rendita annua per euro 1.000 di capitale  
 Sesso Maschile/Femminile

| Età | Rateazione della rendita annua |            |         |
|-----|--------------------------------|------------|---------|
|     | Annuale                        | Bimestrale | Mensile |
| 50  | 36,73                          | 36,16      | 36,11   |
| 51  | 37,36                          | 36,77      | 36,71   |
| 52  | 38,01                          | 37,40      | 37,34   |
| 53  | 38,71                          | 38,08      | 38,01   |
| 54  | 39,44                          | 38,78      | 38,72   |
| 55  | 40,21                          | 39,53      | 39,46   |
| 56  | 41,02                          | 40,31      | 40,24   |
| 57  | 41,89                          | 41,15      | 41,07   |
| 58  | 42,80                          | 42,03      | 41,95   |
| 59  | 43,77                          | 42,97      | 42,89   |
| 60  | 44,81                          | 43,96      | 43,88   |
| 61  | 45,91                          | 45,03      | 44,94   |
| 62  | 47,09                          | 46,16      | 46,06   |
| 63  | 48,34                          | 47,36      | 47,26   |
| 64  | 49,67                          | 48,64      | 48,54   |
| 65  | 51,10                          | 50,01      | 49,90   |
| 66  | 52,63                          | 51,47      | 51,35   |
| 67  | 54,27                          | 53,03      | 52,91   |
| 68  | 56,03                          | 54,71      | 54,58   |
| 69  | 57,93                          | 56,52      | 56,39   |
| 70  | 59,97                          | 58,47      | 58,32   |
| 71  | 62,19                          | 60,57      | 60,41   |
| 72  | 64,58                          | 62,84      | 62,67   |
| 73  | 67,19                          | 65,30      | 65,12   |
| 74  | 70,04                          | 68,00      | 67,80   |
| 75  | 73,17                          | 70,94      | 70,73   |